

COMUNE DI EMPOLI
PROVINCIA DI FIRENZE

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2008**
(Predisposto ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)

L'Organo di revisione

Paolo Salvi, Presidente
Carlo Sarra, Membro
Alessandro Nacci, Membro

PREMESSA

La presente relazione tiene conto della struttura di bilancio prevista dall'art. 165 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato col Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (in seguito denominato TUEL) e dei modelli di cui al Regolamento approvato con D.P.R. n. 194/1996.

Detta relazione, anche per una migliore integrazione con i documenti finanziari di produzione dell'Ente, e quindi per una migliore leggibilità complessiva, evita tabelle ripetitive di quelle contenute negli atti della Ragioneria comunale, limitandosi ad indicare le pagine ed i prospetti ove i dati che vengono via via in commento possono essere assunti.

Con la relazione al bilancio di previsione l'Organo di revisione esprime motivato giudizio di congruità e coerenza e di attendibilità contabile sulle previsioni di bilancio, sui programmi e progetti, anche tenendo conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario, sulle variazioni rispetto all'anno precedente, sulla applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e su ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'Organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 doveva essere deliberato dal Consiglio comunale entro il del 31 dicembre 2007, così come previsto dall'articolo 151/1 del TUEL. Col Decreto del Ministro dell'Interno in data 20/12/2007 (G.U. 302/2007), tale termine è stato differito al 31/3/2008.

Ai fini dell'analisi dei documenti di bilancio, è opportuno riepilogare la normativa di riferimento, a partire dalla Legge finanziaria per il 2008.

Le principali innovazioni registrate dalla Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008) sono le seguenti:

ARTICOLO 1

Commi 5, 6 e 7

ICI - Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si prevede un'ulteriore detrazione, per un importo massimo di 200,00 Euro, pari all'1,33 per mille della base imponibile, ad eccezione degli immobili di cui alle Categorie A1, A8 e A9. I minori introiti per i Comuni saranno rimborsati dallo Stato in due acconti entro il 16/6 e 16/12 (concomitanti con le scadenze ICI) dell'anno di competenza. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Le agevolazioni relative alla prima casa vengono estese anche al fabbricato assegnato all'ex coniuge dal giudice della separazione. Unica causa ostativa, alla fruizione dell'agevolazione, è che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale.

Viene riconosciuta ai Comuni la possibilità di stabilire, a decorrere dall'anno d'imposta 2009, un'aliquota agevolata inferiore al 4 per mille relativamente ai quei fabbricati dove vengono installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico. la durata massima del beneficio è di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Gli aspetti procedurali dovranno essere disciplinati da apposito Regolamento comunale.

Commi 17 e seguenti

Altre disposizioni - Sono prorogate fino a tutto il 2010 le disposizioni agevolative Irpef in materia di ristrutturazioni edilizie, l'Iva agevolata sulle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e le agevolazioni Irpef per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Viene infine prevista l'Imposta di registro agevolata dell'1% per il trasferimento di immobili compresi in aree destinate ad edilizia residenziale.

Commi 33 e 50

Per l'esercizio 2008, l'IRES scende dal 33% al 27,5% mentre l'aliquota dell'IRAP scende dal 4,25% al 3,9%.

Comma 153

Multe codice della strada – Si prevede che, a partire dal 1/1/2008, gli agenti della riscossione non potranno svolgere attività finalizzate al recupero di somme di spettanza comunale, che siano iscritte in ruoli, relative a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada per le quali, alla data dell'acquisizione della società concessionaria da parte di Equitalia S.p.A., la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Comma 166

Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani – Anche nell'anno 2008, non potrà essere modificato il regime di prelievo. Pertanto i Comuni che avevano intenzione di effettuare il passaggio devono ora mantenere il regime TARSU, così pure gli Enti che avessero avuto intenzione di effettuare il percorso inverso tornando alla TARSU devono mantenere il regime TIA in essere.

Comma 224

E' stato abrogato il comma 6 dell'art. 52 del D. L.vo 15/12/1997, n. 446 e tutto l'articolo viene ad essere riscritto. Col decreto legge "milleproroghe" n. 248/2007, reso a quattro giorni della promulgazione della Legge 244/2007 ed entrato in vigore dal 31/12/2007, quindi prima della Legge finanziaria 244/2007 (che per la gran parte entra in vigore l'1/1/2008) si è ripristinata la possibilità, da parte delle Società partecipate, di utilizzazione dell'ingiunzione fiscale, prima che ne fosse intervenuta formalmente l'abrogazione.

Commi 295 e seguenti

Trasporto pubblico locale - E' istituito un fondo di 500 milioni di Euro per garantire l'attuale livello dei servizi e per promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Viene previsto, altresì, che la spesa per acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale possa essere inserita, dagli utenti, fra gli oneri detraibili ai fini Irpef fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore a 250,00 Euro.

Comma 379

Patto di stabilità interno per gli Enti locali - Questa norma disciplina a vario titolo il patto di stabilità. Le novità sono indicate nell'apposito capitolo della presente relazione.

ARTICOLO 2

Comma 1

Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio - Vengono confermate anche per l'anno 2008 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

Tale disposizione prevede che, nel caso in cui gli Enti Locali non approvino nei termini stabiliti il bilancio di previsione 2008 e i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL, si applichi l'ipotesi di scioglimento dei Consigli comunali contenuta nell'art. 141, comma 1, lett. c), del TUEL. In particolare, si prevede che trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Prefetto debba nominare un Commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

In tale caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito Commissario, all'Amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

Fermo restando che spetta agli Statuti degli Enti Locali disciplinare le modalità di nomina del Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo Statuto dell'Ente non preveda diversamente.

Commi 2-15

Disposizioni varie per gli enti locali – E' previsto che i trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni Ente Locale siano determinati in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 696, della Finanziaria 2007, il quale rinvia a sua volta all'art. 1, commi 153 e 154, della Finanziaria 2006.

Occorre, tuttavia, considerare:

a) la detrazione dal fondo ordinario derivante dai (presunti) maggiori introiti ICI ex art. 2, commi 33-46, del D.L. 262/2006, convertito nella Legge 286/2006 - collegato alla Legge finanziaria 2007 – (il totale complessivo per il 2008 è di €783,4 milioni). A fronte di tale decurtazione, allo stato, la normativa vigente non consente di aumentare, corrispondentemente, lo stanziamento dell'I.C.I., com'è avvenuto nell'esercizio 2007;

b) la detrazione dal fondo ordinario dei risparmi derivanti dagli interventi sui “costi della politica” ex art. 2, commi 23-32, della Legge in commento. Il totale complessivo della decurtazione ammonta

a € 313 milioni, di cui 213 milioni sono destinati a coprire gli oneri per l'abolizione dei ticket sanitari e 100 milioni sono destinati, per il solo anno 2008, ad incrementare il fondo ordinario di quei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti non rientranti nei parametri ex art. 1/703 della Legge 296/2006**

Per tale detrazione si tiene conto delle certificazioni in cui gli Enti indicano i risparmi effettivi e successivi stanziamenti statali copriranno la differenza fra il taglio al fondo ed i risparmi reali.

**Tale disposizione prevede che se il rapporto residenti >65 anni sulla popolazione residente complessiva è superiore al 25%; l'incremento del Fondo ordinario è del 40%; se il rapporto residenti <5 anni sulla popolazione residente complessiva è superiore al 5%, l'incremento del Fondo ordinario è del 30%.

E', inoltre, previsto che:

-Per il triennio 2008-2010, si possono utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire nella misura massima del 50% per le spese correnti nonché, nella misura massima del 25%, esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. A questo proposito occorre precisare che l'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno ha stabilito che, al fine di preservare gli equilibri di bilancio, l'accertamento di tali entrate dovrà essere effettuato sulla base degli introiti effettivi (Principio contabile n. 2, punto 20, approvato l'8/1/2004).

-Gli Enti locali possono istituire, mediante apposite convenzioni ex art. 30 del TUEL, uffici unici di avvocatura per l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli Enti convenzionati.

-L'avanzo d'amministrazione possa essere impiegato anche per l'estinzione anticipata di prestiti. Per tale finalità è stato modificato l'art. 187 del TUEL.

Commi 23-32

Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali – E' previsto che, a decorrere dalle prossime elezioni amministrative, il numero massimo dei Componenti delle Giunte è ridotto a dodici (la norma incide sulle Giunte dei Comuni con oltre 100 mila abitanti o capoluogo di provincia, con una riduzione di 2 assessori, e di 4 membri per tutti i comuni aventi popolazione pari o superiore a 250 mila abitanti (compresi cioè quelli con oltre un milione di abitanti).

L'aspettativa non retribuita per mandato elettivo con oneri a carico delle Amministrazioni è riservato ai Sindaci, ai Presidenti delle Province, dei Consigli Comunali e Provinciali, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni nonché agli Assessori comunali e provinciali.

I Consiglieri possono essere collocati in aspettativa non retribuita, ma con oneri assistenziali e previdenziali a loro carico.

L'art. 82 del TUEL relativo alle indennità viene modificato al comma 2, abrogato ai commi 4 e 6, sostituito al comma 8, lettera c), e al comma 11, come segue:

a) il comma 2 e` sostituito dal seguente:

«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità e` dovuta ai consiglieri circoscrizionali.»;

b) i commi 4 e 6 sono abrogati;

c) al comma 8, la lettera c) e` sostituita dalla seguente:

«c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per il comune avente maggiore popolazione tra quelli facenti parte dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o della comunità montana»;

d) al comma 11, il primo periodo e` sostituito dai seguenti: «Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza e` comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.» e il terzo periodo e` soppresso.

I n o l t r e :

a)---L'articolo 83 del TUEL e` sostituito dal seguente:

«Art. 83. - (Divieto di cumulo) – 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione e` connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla

rimozione della condizione di incompatibilita`, l'indennita` per la carica sopraggiunta non viene corrisposta».

b)---L'articolo 84 del medesimo TUEL e` sostituito dal seguente:

«Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) – 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonche` un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese e` effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita` della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche` per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».

E' previsto, infine che:

“Ai fini della semplificazione della varieta` e della diversita` delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale e` consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni e` nullo ed e`, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.”

E che:

“Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e` gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.”

Commi 33-38

Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni - In attuazione dell'art. 118 della Costituzione, che prevede l'attribuzione delle funzioni amministrative ai Comuni, e al fine di ridurre i costi della finanza pubblica, lo Stato e le Regioni provvedono all'accorpamento o alla soppressione di Enti, Agenzie od organismi, comunque denominati, che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle già assegnate ad altri Enti territoriali.

Contestualmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, si procede alla riassegnazione di dette funzioni agli Enti Locali.

Analogamente, anche i Comuni e le Province procederanno alla soppressione di Enti, Agenzie ed organismi dagli stessi istituiti e svolgenti funzioni analoghe a quelle svolte dall'Ente di provenienza.

Commi 89 e 90

Espropri – Viene modificato il Testo Unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. n. 327 del 2001), e si stabiliscono nuovi criteri per il calcolo dell'indennità di esproprio e del risarcimento del danno nel caso di occupazione acquisitiva, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007 e della costante giurisprudenza della Corte di giustizia europea. In particolare, alla lettera a) del comma 89, vengono sostituiti i primi due commi dell'art. 37 del Testo Unico citato. Il nuovo comma 1, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione di un'area edificabile, fa riferimento alla misura del valore venale del bene e stabilisce la riduzione del 25% quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale. Il nuovo comma 2 dispone, invece, un aumento del 10% dell'indennità nel caso in cui sia stato concluso l'accordo di cessione oppure l'accordo di cessione non sia stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi sia stata offerta una indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva.

La lettera b) modifica l'articolo 45, comma 2, lettera a) del Testo Unico, al fine di prevedere che il corrispettivo dell'atto di cessione è calcolato ai sensi dell'articolo 37, con l'incremento del 10% di cui al comma 2 e di eliminare il riferimento alla riduzione del 40%, espunto dal nuovo testo dell'articolo 37. Le lettere c) e d) modificano rispettivamente l'art. 20, comma 14, secondo periodo, e l'art. 22, comma 3, del Testo Unico, al fine di eliminare i riferimenti ai precedenti criteri di calcolo. La lettera e) interviene sui criteri per il calcolo del risarcimento del danno nel caso di occupazione appropriativa antecedente al 30 settembre 1996, stabilendo che esso venga liquidato in misura pari al valore venale del bene. Il comma 90 reca la disciplina transitoria, prevedendo in particolare che le nuove disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'art. 37 e dal nuovo comma 2,

lettera a), dell'art. 45 del Testo Unico, trovino applicazione rispetto a tutti i procedimenti espropriativi in corso, con esclusione dei casi in cui l'indennità di esproprio sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

Comma 288

ICI. Esenzione per fabbricati locati a canone concordato - La norma contiene l'interpretazione autentica del comma 4, dell'art. 2, della Legge n. 431/98 e chiarisce che i Comuni, al fine di favorire la realizzazione di accordi fra organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni dei conduttori, possono ridurre le aliquote Ici, fino alla totale esenzione, per quegli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite da tali accordi.

Commi 452-456

Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico - La norma in esame interviene modificando sostanzialmente quelle contenute nel Dlgs. n. 151/2001 in materia di congedo di maternità, congedo di paternità e congedo parentale, sostituendo completamente gli artt. 26, 31 e 36 ed abrogando gli artt. 27 e 37.

In particolare, il nuovo art. 26 dispone che il congedo di maternità, per un periodo massimo di cinque mesi, spetta anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

In caso di adozione nazionale, il congedo dovrà essere fruito nei primi cinque mesi successivi all'ingresso del minore nella famiglia, mentre per l'adozione internazionale il congedo potrà essere fruito dalla lavoratrice sia durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore, sia entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia, ferma restando la durata complessiva del congedo.

L'Ente incaricato di curare la procedura di adozione certificherà la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

In caso di affidamento di minore il congedo, per un periodo massimo di tre mesi, potrà essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento.

Per quanto riguarda il congedo di paternità, il nuovo art. 31 riconosce le medesime condizioni anche al lavoratore, sempre se non richiesto dalla lavoratrice.

Inoltre, l'art. 36, come sostituito, prevede che il congedo parentale, spettante in caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento, possa essere fruito dai genitori adottivi o affidatari entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dall'età del minore e comunque non oltre la maggiore età dello stesso.

Commi 569-576

Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi - Vengono introdotti nuovi adempimenti consistenti nell'invio di appositi prospetti al MEF sui fabbisogni di beni e servizi da parte delle sole Amministrazioni statali centrali e periferiche (esclusi gli Enti Locali). Si prevede, anche, che il MEF, attraverso la Consip Spa (Concessionario servizi informatici pubblici), predisponga e metta a disposizione "delle Amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi" (beni e servizi acquisibili sul mercato in alternativa alle convenzioni Consip), vincolando gli uffici preposti al controllo di gestione alla verifica dell'osservanza dei parametri di cui al comma 3 dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ("Finanziaria 2000"), utilizzando detti strumenti.

In particolare per gli Enti locali si dispone che, "per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo quanto previsto dagli art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3, comma 25 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ["Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le Amministrazioni dello Stato; gli Enti pubblici territoriali; gli altri Enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti"] possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 448, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza".

In altre parole, riconfermando la vigenza per gli Enti Locali dell'art. 26, comma 3, della Finanziaria 2000 e dell'art. 1, comma 449, della Finanziaria 2007 ["Le restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti"], la norma in commento ribadisce la possibilità – e di conseguenza non l'obbligo – di utilizzare le convenzioni Consip ed i relativi parametri prezzi-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti di acquisto di beni e servizi.

Commi 588 e seguenti

Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili – Da segnalare, in particolare, che le Pubbliche amministrazioni centrali, e non anche, invece, quelle, locali, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi «Voce

tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip S.p.A. a livello territoriale.

Commi 594 e seguenti

Piani triennali di razionalizzazione di alcuni beni - Viene introdotto l'obbligo, anche per i comuni, di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nell'ambito di tali piani devono essere specificatamente indicate misure finalizzate a ridurre l'utilizzo dei telefoni cellulari, limitandone l'assegnazione ai casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, di pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando modalità di verifica circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Qualora il piano preveda dismissioni di dotazioni strumentali, dovrà essere allegata la documentazione che dimostri la congruenza dell'operazioni in termini di costi e benefici.

Tale adempimento non dovrà essere sottovalutato, in quanto è prevista la trasmissione annuale di una relazione alla Corte dei Conti, oltre che agli organi di controllo interno, nonché la pubblicizzazione con varie modalità dei piani triennali.

È infine previsto l'obbligo di inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 90 gg. dall'entrata in vigore della Legge Finanziaria e con modalità che verranno definite da un D.P.C.M., l'elenco degli immobili di proprietà o comunque in disponibilità oltre a una serie di dati inerenti, quali i relativi proventi per quelli concessi in locazione e i canoni pagati per quelli acquisiti in affitto.

Commi 632 e 633

Contenimento degli uffici di diretta collaborazione - Tale disposizione, che non si applica agli Enti Locali, prevede che alle P.A. i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'Organo di vertice dell'Ente.

ARTICOLO 3

Commi 3 e 4

Otto per mille e cinque per mille - Per l'anno 2008 la somma destinata allo Stato per l'8 per mille è incrementata di 60 milioni di Euro.

La spesa per il finanziamento del 5 per mille per l'anno 2008 passa da 250 milioni (previsti dal comma 1237 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006) a 400 milioni di Euro.

Commi 12-18

Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali - La presente disposizione non riguarda le società partecipate a qualsiasi titolo dagli Enti Locali.

Queste infatti per espressa disposizione contenuta nel comma 6 rimangono assoggettate esclusivamente al comma 729, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006.

Quest'ultima disposizione ha tra l'altro avuto completa attuazione soltanto recentemente con il DPCM 26 giugno 2007, concernente la "Determinazione dell'importo di capitale delle società partecipate dagli Enti Locali ai fini dell'individuazione del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione", pubblicato sulla G.U. n. 182 del 7 agosto 2007, secondo cui i Consigli di amministrazione delle società interamente partecipate dagli Enti Locali, anche in via indiretta, che abbiano un capitale sociale totalmente versato inferiore a due milioni di Euro non possono avere più di tre componenti.

Per le società che invece abbiano un capitale superiore ai due milioni di Euro, tale limite è elevato a cinque componenti.

Come espressamente stabilito dal citato comma 729, dell'art. 1, della Finanziaria 2007, le società che abbiano previsto nei loro statuti un numero superiore dei componenti dell'Organo amministrativo dovranno adeguare tali atti entro il 7 novembre 2007 (tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto sopra richiamato).

La stessa disposizione della Finanziaria 2007 ha stabilito che nelle società miste il numero massimo di componenti del Cda designati dai soci pubblici locali, comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle Regioni, non può essere superiore a cinque.

La norma in commento, quindi, riguarda le società partecipate dalle P.A., di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, ad esclusione degli Enti Locali.

In particolare, si prevede che le P.A., diverse dagli Enti Locali, che controllano direttamente o indirettamente società, in quanto dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea

[ex n. 1), comma 1, art. 2359 Codice civile] o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria [ex n. 2), comma 1, art. 2359, Codice civile], dovranno promuovere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Legge, iniziative volte a:

- a) ridurre a cinque il numero dei componenti degli Organi amministrativi, se attualmente composti da più di cinque membri, o a sette, se attualmente composti da più di sette membri;
- b) attribuire, a chi riveste la carica di Presidente nei Consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, anche la carica di Amministratore delegato, senza alcun compenso aggiuntivo;
- c) modificare gli statuti, eliminando la carica di Vice-Presidente, o mantenendola esclusivamente con la finalità di individuare il soggetto legittimato a sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento;
- d) abolire, se prevista, la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti degli organi societari;
- e) limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

Le modifiche statutarie adottate diventeranno comunque efficaci al momento del primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

In caso di controllo indiretto, non è consentito alle Amministrazioni pubbliche nominare, negli Organi esecutivi delle società, amministratori della controllante, tranne nel caso in cui non siano attribuiti agli stessi poteri gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di garantire alla società controllata particolari competenze tecniche degli amministratori della società controllante.

In questo caso gli emolumenti spettanti agli amministratori della controllata sono riversati alla società controllante.

Le disposizioni sopra indicate non si applicano alle società quotate in borsa.

Infine, con l'ultimo comma della disposizione in commento, viene stabilito che i contratti relativi ad incarichi di consulenza stipulati dalle P.A., tra cui gli Enti Locali, produrranno i propri effetti soltanto dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso dallo stesso percepito, introducendo un obbligo di pubblicità che diviene così un requisito di efficacia di tali atti.

Commi 19-24

Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche - Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, tra cui i Comuni, non possono inserire clausole compromissorie o sottoscrivere compromessi relativamente a tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi.

Nel caso in cui fossero comunque inserite clausole compromissorie o sottoscritti compromessi, sono entrambi da considerarsi nulli e la loro sottoscrizione è considerata illecito disciplinare con responsabilità erariale a carico dei responsabili dei relativi procedimenti.

Dette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti, della stessa natura, stipulati dalle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui sopra, nonché agli Enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

Per i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già in essere alla data di entrata in vigore della presente norma, per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti destinatari della presente norma declinare la competenza arbitrale, sempre che tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti, e demandare la risoluzione delle controversie, dalla data della relativa comunicazione, alla giurisdizione ordinaria.

Qualora fossero stati costituiti collegi arbitrali successivamente la data del 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della Legge in commento, questi decadranno automaticamente, con compensazione delle spese tra le parti.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno annualmente quantificati i risparmi conseguiti dall'applicazione della disposizione in esame con conseguente riduzione dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e rassegna delle relative risorse al Ministero della Giustizia per il miglioramento del servizio.

Sarà cura del Presidente del Consiglio dei Ministri trasmettere annualmente al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo.

E' anche previsto che, in caso di ritardi negli adempimenti del Responsabile del procedimento oppure della Commissione, riguardo agli accordi bonari per gli appalti e le concessioni d'importo pari o superiore a dieci milioni di Euro, il primo (Responsabile del procedimento) risponde sia sul piano disciplinare sia a titolo di danno erariale mentre la seconda (la Commissione) perde qualsivoglia diritto al compenso. Allo scopo di disciplinare quanto precede, all'art. 240 del Codice degli appalti ex Decreto legislativo 163/2006 è stato inserito il comma 15 bis.

Col Decreto Legge "milleproroghe" n. 248/2007, l'applicazione delle disposizioni suddette è stata prorogata al 1/7/2008.

Commi 27-32

Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche - Tale disposizione prevede alcuni limiti alla facoltà delle P.A., tra cui gli Enti Locali, di costituire o partecipare a società di capitali.

In particolare, si prevede che gli Enti possano costituire soltanto società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e non possano assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in società che perseguano fini diversi.

E' sempre ammessa al contrario per gli Enti la costituzione e la partecipazione in società che producono servizi di interesse generale, tra cui i servizi pubblici locali.

L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali dovrà essere autorizzata dall'Organo competente, che per gli Enti Locali è il Consiglio Comunale, con Delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati in precedenza.

I Consigli Comunali degli Enti, quindi, dovranno verificare se le società cui l'Ente partecipa abbiano ad oggetto la produzione di servizi pubblici locali, o comunque di interesse generale, o attività diverse ma strettamente connesse al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Nel caso in cui sia verificata la partecipazione a società che perseguono finalità diverse, gli Enti dovranno entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della Legge in commento, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate.

Le P.A. che costituiscano società o enti, comunque denominati, o assumano partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, dovranno adottare, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate tramite società o Enti e dovranno provvedere alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione, le dotazioni organiche saranno provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni in società o Enti sopra richiamati, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

I Collegi dei Revisori e gli organi di controllo interno delle P.A. e delle società o Enti affidatari di servizi dovranno asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica e al MEF – Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle Sezioni competenti della Corte dei conti.

Commi 43 e seguenti

Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti - Tale disposizione novella il comma 593 della Finanziaria2007, prevedendo che la retribuzione di tutti i dipendenti delle P.A., tra cui gli Enti Locali, non può superare quella del primo Presidente della Corte di Cassazione.

Tale limite vale anche nei confronti dei titolari di qualsiasi incarico caratterizzato da durata e continuità della prestazione, comunque conferito dalle medesime P.A. e dalle società da queste totalmente o prevalentemente partecipate.

Nessun atto comportante tale spesa può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento.

In caso di violazione, l'Amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

Tali disposizioni non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale. Le P.A. sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti.

E' anche previsto che l'affidamento da parte degli Enti locali di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza può essere effettuato solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio comunale. Nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dovranno essere fissati i limiti, i criteri, le modalità ed il limite di spesa annuo per l'affidamento di tali incarichi. Le disposizioni regolamentari debbono essere trasmesse alla Corte dei Conti la quale, entro 30 giorni, esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.

Comma 59

Viene stabilita la nullità dei contratti di assicurazione con i quali gli Enti pubblici assicurano i propri Amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

I contratti in essere che siano in contrasto con tale disposizione cessano di avere efficacia al 30 giugno 2008; oltre tale data, il soggetto stipulante nonché il beneficiario dell'assicurazione dovranno rimborsare, a titolo di danno erariale, una somma pari a 10 volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto.

Commi 76-85

Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni - Tale disposizione prevede una modifica al comma 6, dell'art. 7, del Dlgs. n. 165/2001, in materia di affidamento di incarichi esterni.

Si prevede, in particolare, che possano essere affidati incarichi a soggetti esterni "di particolare e comprovata specializzazione universitaria", sostituendo la precedente locuzione "di provata competenza". Questa disposizione non si applica ai componenti degli organismi di controllo, dei nuclei di valutazione e degli organismi operanti per le finalità ex art. 1/5 della legge 144/1999 (sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici).

Viene novellato l'art. 36 del Dlgs. n. 165/2001, concernente "utilizzo di contratti di lavoro flessibile".

Si prevede che le P.A. possano assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possano avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

In nessun caso sarà ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

Le Amministrazioni potranno far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre Amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabile.

Tali disposizioni non potranno essere derogate dalla contrattazione collettiva.

Le P.A. dovranno trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e al MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle P.A., non potrà comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con gli stessi Enti, fermo restando ogni responsabilità e sanzione.

Il lavoratore interessato avrà diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Le Amministrazioni avranno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei Dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave e quelle che opereranno in violazione di tali disposizioni non potranno effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo a tale violazione.

Tali disposizioni non si applicano agli uffici di diretta collaborazione ministeriale e a quelli di supporto agli organi di direzione politica, ex art. 90 del TUEL.

Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle P.A.

Gli Enti Locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità potranno avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile anche per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

A decorrere dall'anno 2008, le Amministrazioni, tra cui gli Enti Locali, dovranno contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.

Le P.A. non potranno erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Commi 86 e seguenti

Assunzioni di personale - Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza (ex comma 96, art. 1, Legge n. 311/2004), in deroga al divieto di assunzioni stabilito dal comma 95, dell'art. 1, della Legge Finanziaria 2005, potranno essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

La disposizione in commento prevede l'introduzione del comma 5-ter all'art. 35 del Dlgs. n. 165/2001, stabilendo che "le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le P.A. rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione", fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

I contratti di formazione e lavoro (ex comma 528, dell'art. 1, Legge n. 296/2006) non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno potrà avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

In caso di assunzione di personale a tempo pieno dovrà essere data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

Le P.A., tra cui gli Enti Locali, a decorrere 2011 potranno, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente. Tale disposizione prevede infatti una modifica all'art. 1, comma

103, della Legge Finanziaria 2005, già modificato dal comma 537, della Finanziaria 2007, che aveva posticipato gli effetti di tale disposizione dal 2008 al 2010.

Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste Italiane Spa e quello dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, comandato presso uffici delle P.A. fino al 2007, potrà essere inquadrato, a domanda, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le altre P.A., tra cui gli Enti Locali, nei limiti dei posti di organico.

I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

La possibilità di stabilizzare il personale non dirigenziale ex art. 1/558 della Legge 296/2006 è stata estesa a favore di quei soggetti che conseguono la prescritta anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28/9/2007.

Le Pubbliche amministrazioni predispongono entro il 30/4/2008, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008-2010, piani per la progressiva stabilizzazione del personale sopra citato (contratti ante 28/9/2007) e di quei soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa alla data dell'1/1/2008 e che alla stessa data abbia espletato attività di collaborazione per almeno tre anni nel quinquennio antecedente al 28/9/2007. In tale ottica gli Enti possono continuare ad avvalersi del personale assunto a tempo determinato a seguito di procedure selettive ex art. 1, comma 560, della Legge 296/2006 (selezioni con riserva del 60% dei posti ai soggetti con uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa). Dalle procedure di stabilizzazione è comunque escluso il personale di diretta collaborazione degli organi politici delle Pubbliche amministrazioni. E' anche prevista la possibilità di derogare, in modo motivato, dai limiti di spesa per il personale ex art. 1, commi 557 e 562, della Legge 296/2006 per gli Enti soggetti e non soggetti alle regole del patto di stabilità. Più precisamente la deroga è consentita solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:

Enti soggetti alle regole del patto di stabilità interno

- 1 - l'Ente deve aver rispettato le relative regole del "patto" nell'ultimo triennio;
- 2 - il volume complessivo di personale non deve superare quello relativo al parametro obiettivo previsto per l'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario;
- 3 - il rapporto medio fra i dipendenti in servizio e la popolazione residente non deve superare quello determinato per gli Enti in condizioni di dissesto.

Enti non soggetti alle regole del patto di stabilità interno

Vale quanto detto sopra per gli Enti soggetti al "patto", tranne il punto 1). Inoltre, il volume complessivo ed il rapporto medio di cui ai punti 2 e 3 sono ridotti rispettivamente del 15% e del 20%.

Per effetto del Collegato alla Legge finanziaria (D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella Legge n. 222 del 29 novembre 2007), sono intervenute le seguenti ulteriori novità:

Art. 11 – (Estinzioni anticipate di prestiti)

E' previsto un contributo pari a 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul Fondo ordinario, per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di Province e Comuni.

Il contributo, sulla base di una certificazione approvata con apposito Dm. da emanarsi entro il 30 ottobre 2007, è erogato agli Enti che ne facciano richiesta per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate, al debito residuo.

La Direzione centrale per la Finanza locale presso il Ministero dell'Interno, con il Comunicato del 5 dicembre 2007, a seguito di numerosi quesiti rivolti dagli Enti Locali ha confermato che l'estinzione anticipata di mutui mediante l'utilizzo di entrate e disponibilità proprie, compresa la fattispecie di cui all'art. 11 del Dl. n. 159/2007 non comporta variazioni sul contributo erogato dallo stesso Ministero dell'Interno a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti.

Tale contributo, pertanto, continuerà ad essere attribuito al singolo Ente beneficiario sino alla originaria scadenza del periodo di ammortamento.

Art. 19 – (Modifiche alla disciplina dei pagamenti delle P.A.)

La norma assume particolare rilevanza per gli Enti Locali in quanto, con una opportuna modifica all'art. 48-bis, comma 1, del DPR. n. 602/73, è stato previsto che tali disposizioni dovranno essere rispettate “a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2” del medesimo articolo.

In sede di conversione del DL. è stata soppressa la norma che abrogava il riferimento dell'art. 48-bis alle “società a prevalente partecipazione pubblica” (comprese quindi le società partecipate dai Comuni), ricomprendendo quindi di nuovo le stesse nell'applicazione di tali disposizioni.

Infine, è stato previsto che con Decreto il MEF potrà eventualmente aumentare l'importo di 10.000 Euro non oltre comunque i 20.000 Euro, oppure diminuirlo.

Occorre precisare che l'art. 48-bis prevedeva al comma 1, nella versione originaria, che “le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [inclusi quindi gli Enti Locali] e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila Euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.

Inoltre, il successivo comma 2 dispone che, “con Regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1”.

Relativamente alle disposizioni introdotte precedentemente con le annuali Leggi finanziarie:

1)-In presenza di immobili non dichiarati in catasto o con una situazione di fatto non coerente con il classamento catastale, sussiste la facoltà del Comune di richiedere al contribuente la presentazione di atti di aggiornamento entro 90 giorni. Se i soggetti interessati non provvedono, interviene l’Agenzia del territorio ad iscrivere in catasto l’immobile o alla verifica del classamento, con onere a carico degli interessati ed a notificare le risultanze. Gli effetti fiscali decorrono dal 1/1 dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero dal 1/1 dell’anno di notifica della richiesta del Comune.

2)-Restano confermati commi 166, 167, 168, 169, e 173 della Legge 266/2005 che regolamentano le attività di controllo esercitate dalla Corte dei Conti sugli enti locali. In sintesi: il comma 166 dispone l’invio di una relazione dell’Organo di revisione sul bilancio preventivo e sul rendiconto, alla Corte dei Conti–Sezioni regionali di controllo- alla quale (comma 167) è data la facoltà di emanare criteri per la redazione di tale documento. Il comma 168 attribuisce alla Corte un potere di direttiva sui singoli Enti locali per il rispetto del patto di stabilità o sulle iniziative da adottarsi per eliminare vizi e difformità rispetto ai criteri di una sana gestione. Tale attività di controllo potrà essere esercitata utilizzando (comma 169) un corpo di collaboratori esterni. Il comma 173 prevede l’invio alla competente Sezione della Corte dei Conti degli atti di affidamento di consulenze nonché di spese di rappresentanza, convegni, mostre, etc. per importi superiori ad €5.000,00.

3)- All’interno della dichiarazione dei redditi, resta confermata l’obbligatorietà di indicare, per ciascun immobile, l’importo dell’ICI dovuta nell’anno precedente.

4)- Resta confermata la possibilità di variare l’aliquota facoltativa dell’addizionale IRPEF nella misura massima dello 0,8% senza tetti annuali, anziché, come previsto dal decreto legislativo n. 360/1998, nella misura massima dello 0,5% con un limite annuale dello 0,2%. Inoltre, la norma, dispone che il versamento da parte dei contribuenti dovrà essere effettuato direttamente ai Comuni, in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’IRPEF. Tale acconto è stabilito nella misura del 30% dell’importo ottenuto applicando l’aliquota all’imponibile IRPEF dell’anno fiscale precedente. Per quanto invece concerne il versamento tramite sostituto d’imposta, l’acconto viene trattenuto in 9

rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene determinato in sede di conguaglio ed è trattenuto in 11 rate.

Possono accedere all'acconto con l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento i Comuni che abbiano pubblicato la deliberazione dell'aumento dell'aliquota entro il 31/12 precedente l'anno di riferimento ovvero con l'aliquota vigente nell'anno precedente, in caso di pubblicazione successiva. Si pone l'attenzione su un elemento di rilievo della disciplina: al fine di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF non è sufficiente la pubblicazione di una normale delibera, in quanto la norma prevede l'adozione obbligatoria di uno specifico regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Un'altra novità riguarda la possibilità di disporre una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

5)- Resta confermata la possibilità per i Comuni di istituire, con apposito regolamento, un'imposta di scopo a parziale copertura del costo di realizzazione di alcune opere pubbliche. L'imposta dovrà essere destinata esclusivamente alla copertura, per una percentuale non superiore al 30 per cento, del costo di specifiche opere pubbliche. L'imposta può essere determinata nella misura massima dello 0,5 per mille della base imponibile ICI, costituendo, di fatto, un'addizionale alla suddetta imposta, e non potrà avere una durata superiore a cinque anni per ciascuna opera. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i Comuni dovranno rimborsare i versamenti dei contribuenti entro due anni successivi.

6)- Resta confermata la compartecipazione dinamica all'IRPEF per i Comuni a partire dall'anno 2007. Tale compartecipazione, la cui aliquota è pari allo 0,69% del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 2007 e 2008 e dello 0,75% per l'anno 2009, è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento. Dal 2007 i trasferimenti correnti verranno diminuiti in misura proporzionale all'attribuzione di tale compartecipazione, in modo da garantire l'invarianza delle risorse. Solo dal 2008 l'incremento del gettito è ripartito fra i singoli Comuni secondo criteri che dovranno tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico. Per effetto dell'art. 1/702 della Legge 296/2006, il suddetto incremento del gettito compartecipato, per l'anno 2008, sarà effettuato esclusivamente a favore dei Comuni che nell'anno 2006 avranno rispettato il patto di stabilità.

7)- Restano confermate le norme che intervengono sulla ripartizione delle funzioni catastali tra Stato e Comuni con la seguente disciplina:

-sulle funzioni di competenza dello Stato (lettera a, punto 1) la modifica dell'articolo 65 del decreto legislativo 112/1998 specifica la totale competenza statale sui registri della pubblicità immobiliare (Conservatorie) e si riformula (punto 2) il presidio centrale sulla "gestione unitaria e certificata"

della base dati catastale, con – inoltre – un più esplicito mandato all’Agenzia del territorio alla garanzia dell’accesso ai dati per tutti i soggetti depositari di funzioni. Sulle funzioni di competenza comunale (lettera b), la riformulazione dell’articolo 66 del decreto legislativo 112/1998 sembra diminuire l’ambito oggettivo delle funzioni decentrate (limitandole di fatto all’“utilizzo e all’aggiornamento” degli atti), ma delimita utilmente il ruolo comunale sulla “revisione” degli estimi; tale termine non compare più tra le competenze dei Comuni e viene sostituito dalla previsione di una partecipazione comunale al “processo di determinazione” degli estimi stessi. Va segnalata la introduzione - sempre nelle competenze dei Comuni - della “conservazione degli atti catastali”. In sostanza, si può formulare il seguente giudizio:

A. la “diminuzione” delle funzioni comunali non intacca significativamente l’oggetto delle funzioni da decentrare rispetto alla formulazione originaria e quindi può essere condiviso;

B. viene eliminato l’equivoco che ai Comuni fosse demandata in esclusiva l’attuazione della revisione generale degli estimi, mentre all’Agenzia spettasse di dettare metodi e regole;

C. viene di conseguenza introdotto il concetto di “partecipazione comunale alla determinazione degli estimi”, che, per ciò che riguarda l’ordinario (l’attribuzione del classamento e della rendita agli immobili nuovi o variati) accentua forse la tutela centrale; mentre per ciò che riguarda lo straordinario (la revisione generale) chiarisce la necessaria corresponsabilità, nell’ambito di una regia naturalmente unitaria.

8)- E’ diventata operativa la collaborazione fra i Comuni e l’Amministrazione finanziaria per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale prevista dall’art. 1 del D.L. 203/2005, convertito nella Legge 248/2005. L’agenzia delle Entrate, d’intesa con la Conferenza Stato – Città e autonomie locali e con l’Agenzia del territorio, ha emanato il Provvedimento 3/12/2007, prot. n. 187461/07, che ha stabilito le modalità tecniche della partecipazione del Comune all’accertamento fiscale ed il conseguente riconoscimento di una quota pari al 30% delle maggiori somme relative a tributi erariali riscossi a titolo definitivo a seguito di interventi che abbiano contribuito al buon esito dell’accertamento stesso.

La nuova disciplina, oltre che essere uno strumento per la realizzazione dei principi costituzionali di equità e di giustizia contributiva, rappresenta un importante strumento per acquisire nuove risorse al bilancio comunale, da destinare ad investimenti ovvero a spese correnti non ripetitive. E’ per tali ragioni che l’Organo di revisione auspica che vi sia da parte dell’Amministrazione comunale una pronta attuazione della nuova normativa. Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate, prevedendo l’accesso alle banche dati del Fisco, faciliterà anche l’azione di contrasto sul fronte dell’evasione dei tributi locali.

Permane:

- L'obbligo, da parte della Giunta, di redigere la relazione previsionale e programmatica per programmi e progetti utilizzando lo schema approvato con D.P.R. 326 del 3/8/1998.
- L'obbligo di redigere il bilancio per programmi che, successivamente alla sua esecutività, dovrà essere affiancato dal P.E.G. -Piano Esecutivo di Gestione- ex art. 169 TUEL che espliciti gli obiettivi della Amministrazione Comunale in termini temporali ed economici.
- L'obbligo del bilancio pluriennale, che non dovrebbe apparire, in connessione con la relazione programmatica, mera ripetizione del bilancio annuale. Quest'ultimo, invece, dovrebbe essere la proiezione del bilancio pluriennale. Tale definizione programmatica postula, tuttavia, un quadro definito delle risorse economiche e finanziarie attribuite agli enti locali.
- L'obbligo di predisporre (o aggiornare), adottare, pubblicare ed approvare, contestualmente al bilancio, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti in data 9/6/2005, sono stati approvati i nuovi schemi per la redazione e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori pubblici.
- L'obbligo di predisporre l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 del TUEL, art. 35/4 del Decreto Legislativo 165/2001 e art. 19/8 della Legge 448/2001).
- La facoltà per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di adottare, con apposito atto prima dell'approvazione del bilancio, disposizioni regolamentari organizzative al fine di attribuire ai componenti dell'Organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura gestionale (art. 53/23, Legge 388/2000).
- L'obbligo di trasmettere il provvedimento di acquisto di beni e servizi alla struttura organizzativa preposta al controllo di gestione di cui all'art. 147 del TUEL, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva del dipendente che ha sottoscritto il contratto attestante il rispetto delle condizioni di convenienza economica. Obbligo per la struttura operativa addetta al controllo di gestione di trasmettere il referto di cui all'art. 198 del TUEL anche

alla Corte dei Conti, oltre che agli Amministratori ed ai Responsabili dei servizi, com'era in precedenza (art. 1/5, D.L. 168/2004). Ne deriva la necessità che, sul piano organizzativo, sia individuato il soggetto deputato al predetto controllo.

- L'obbligo di trasmettere agli Organi di controllo ed alla Corte dei Conti i provvedimenti di riconoscimento di debiti (art. 23/5, Legge 289/2002).
- Il divieto di indebitarsi per finanziare spese diverse da quelle di investimento (art. 30/15, Legge 289/2002 e art. 3/16-21, Legge 350/2003).
- L'obbligo di determinare i parametri di deficitarietà sul conto del bilancio, al fine di verificare se l'Ente è strutturalmente deficitario (Decreto del Ministero dell'Interno n. 217 del 10/6/2003).
- La facoltà di utilizzare le plusvalenze da alienazione di beni per:
 - finanziare spese non permanenti connesse alle finalità di cui all'art. 187/2 del TUEL (art. 3/28, Legge n. 350/2003, finanziaria 2004). Le entrate derivanti da plusvalenze patrimoniali sono strettamente correlate alle dismissioni di beni e, pertanto, in contabilità finanziaria devono essere considerate a tutti gli effetti entrate del Tit. IV (Circolare MEF-Ragioneria generale dello Stato, 7/4/2004, n. 39656).
 - il rimborso della quota capitale della rata di ammortamento dei mutui (art. 1/66, Legge 311/2004, finanziaria 2005).
- L'adeguamento dell'autonoma regolamentazione dei tributi e delle entrate proprie ai principi dello statuto del contribuente. A partire dall'anno 2007 è stata introdotta la regolamentazione della Addizionale IRPEF.
- La facoltà di istituire il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in sostituzione della TOSAP (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche), avente anch'esso natura tributaria.
- La facoltà di istituire il Canone sulle iniziative pubblicitarie in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità con il vincolo che l'incremento conseguente alla trasformazione non può eccedere il limite del 25% del totale del gettito riferito all'ultimo anno.
- La facoltà dell'iscrizione in bilancio degli ammortamenti finanziari.

VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL, ha ricevuto lo schema del bilancio di previsione ed i relativi seguenti allegati obbligatori, predisposti dalla Giunta Comunale:

1-bilancio pluriennale 2008/2010;

2-relazione previsionale e programmatica;

3-risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle Unioni di Comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativo al penultimo esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce;

4-programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale degli interventi di cui all'art. 128 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163 e successive modificazioni con indicazione dei mezzi di finanziamento;

5-delibera sulla quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di vendita;

6-parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nei bilanci annuale e pluriennale;

7-le proposte di deliberazione con le quali sono determinati per l'esercizio 2007 le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi .

- possono non esserci le deliberazioni, se resta tutto invariato e l'anno precedente l'ICI l'ha deliberata il consiglio comunale; altrimenti il consiglio comunale dovrà confermare l'ICI, prima dell'approvazione del bilancio; nel caso di specie, volendo l'amministrazione comunale apportare

delle modifiche al regime di detrazione ICI, la relativa deliberazione sarà sottoposta all'esame del Consiglio Comunale.

Sono stati messi a disposizione anche i seguenti documenti:

- rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (in atti);
- elenco dei beni patrimoniali locati;
- quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (servizi pubblici, a domanda individuale e produttivi);
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio;
- prospetto delle spese correnti dell'ente finanziate con i proventi dei permessi di costruzione;
- elenco delle spese finanziate con i trasferimenti di capitale (Tit IV dell'entrata);
- prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi;
- elenco delle spese da finanziare mediante mutui (Tit.V dell'entrata) da assumere.

L'ORGANO DI REVISIONE

Viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

Visto lo statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visti i Regolamenti relativi ai tributi comunali;

Rassegna la seguente relazione:

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'Organo di revisione ha esaminato i documenti e verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi:

Unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di legge;

Annualità: le entrate e le uscite sono riferibili all'anno in esame e non ad altri esercizi;

Universalità: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;

Integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;

Veridicità ed Attendibilità: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica o su idonei parametri di riferimento. Tali principi sono funzionali all'esigenza di conoscere e far conoscere le reali condizioni finanziarie e potenzialità economiche dell'ente, allo scopo di evitare qualsiasi pregiudizio all'attività programmata per effetto di sopravvalutazione delle entrate o di sottovalutazione delle spese (fittizio pareggio del bilancio);

Coerenza: sussistenza di un nesso logico e conseguente tra la pianificazione, la programmazione, la previsione e gli atti di gestione;

Pubblicità: le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio;

Pareggio finanziario: viene rispettato il pareggio complessivo come dimostrato dal quadro generale riassuntivo ove risulta che il bilancio pareggia in €66.095.466,00.

Quadro generale riassuntivo			
Previsione 2008			
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie			<i>Titolo I:</i> Spese correnti
	in Euro	14.457.217,00	in Euro 30.615.750,00
<i>Titolo II:</i>	Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione		<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale
	in Euro	8.017.983,00	in Euro 25.124.886,00
<i>Titolo III:</i>	Entrate extratributarie		
	in Euro	9.930.380,00	
<i>Titolo IV:</i>	Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito		
	in Euro	15.544.886,00	
	<i>Totale entrate finali</i>	47.950.466,00	<i>Totale spese finali</i>
<i>Titolo V:</i>	Entrate derivanti da accensioni di prestiti		<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti
	in Euro	10.433.000,00	in Euro 2.642.830,00
<i>Titolo VI:</i>	Entrate da servizi per conto di terzi		<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi
	in Euro	7.712.000,00	in Euro 7.712.000,00
	<i>TOTALE ...</i>	66.095.466,00	<i>TOTALE</i>
	in Euro	66.095.466,00	in Euro 66.095.466,00
Avanzo di amministrazione			Disavanzo di amministrazione
	in Euro	0,00	in Euro 0,00
Totale complessivo Entrate			Totale complessivo Spese
	in Euro	66.095.466,00	in Euro 66.095.466,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

Situazione corrente

A) - Entrate Titoli I-II-III	32.405.580,00
B) - Spese correnti Tit. I	30.615.750,00
C) - Differenza	1.789.830,00
D) - Quote di capitale di ammortamento mutui Tit. III	2.642.830,00
E) - Saldo situazione corrente €	-853.000,00
Copertura o utilizzo saldo:	
F) - Proventi da permessi a costruire, ammontanti complessivamente a € 4.563.000,00. Destinazione: ⌘ spese correnti Tit. I, nella misura del 0,00 %; ⌘ spese correnti Tit. I Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, nella misura del 18,69 %;	853.000,00
G) - Entrate di natura corrente destinate a spese in conto capitale-Tit. II Spesa-	0,00

La suddetta disponibilità di €853.000,00 è destinata al finanziamento delle seguenti spese in conto capitale:

codice intervento	Descrizione intervento	Importo
01.09.04.03	Parte della spesa destinata alla manutenzione di opere di fognatura	€33.000,00
01.09.01.03	Incarichi per istruttoria condono edilizio	€70.000,00
01.09.06.03	Manutenzione ordinaria giardini	€750.000,00
	Totale €	€853.000,00

Equilibrio fra Entrate finali e Spese finali

Entrate finali (Av. + Tit. I+II+III+IV)	€47.950.466,00
Spese finali (Disav. + Tit. I+II)	€55.740.636,00
Saldo netto da finanziare €	- €7.790.170,00
Saldo netto da impiegare €	€0,00

Il quadro delle entrate con vincolo di destinazione non offre spunti per particolari considerazioni. Tuttavia in ordine a tali somme può riferirsi quanto segue:

- la scarsità dei flussi finanziari provenienti dalla amministrazione finanziaria per il finanziamento delle funzioni delegate;
- per i proventi contravvenzionali risulta adottata la deliberazione di vincolo del 50% dei proventi che trattasi in conformità alle vigenti disposizioni del codice stradale (art. 208/4 del Decreto Legislativo 285/1992).

La gestione finanziaria complessiva del 2007 risulta in equilibrio. E' quanto si rileva dalla deliberazione consiliare esecutiva n. 86 del 15/10/2007 concernente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio adottata dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 193/2 del TUEL.

Nel corso del 2007 è stato interamente applicato al bilancio l'intero importo dell'avanzo di amministrazione derivante dalla gestione 2006, pari a €1.839.580,00, con le seguenti destinazioni:

€ 1.128.480,00	spese di investimento;
€ 0,00	re-investimento quote accantonate per ammortamento;
€ 13.750,00	spese correnti, parte vincolata al fondo sviluppo risorse umane
€ 697.350,00	titolo III della spesa, estinzione anticipata mutui Cassa DD. PP. (art. 11 D.L. n. 159/2007 convertito in legge n. 222 del 2007)
€ 0,00	debiti fuori bilancio riconoscibili;

€ 0,00 provvedimento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

La recente normativa consente di destinare l'avanzo al finanziamento dell'estinzione anticipata di mutui che presentano tassi di interesse alti con l'accesso ai contributi statali per la copertura totale o parziale delle penali da pagare.

Nel caso del nostro Comune i mutui che presentano tassi di interessi significativamente più alti di quelli di mercato, sono prestiti contratti con la Cassa DD.PP. con scadenza 2015 e 2016 al tasso fisso del 6,5%. Il bilancio 2008 prevede già l'estinzione di mutui al prossimo 30 giugno, per un capitale residuo di €664.000,00. L'operazione era stata effettuata nel dicembre scorso, ma purtroppo non si è perfezionata a causa del ritardo del pagamento per esclusiva responsabilità del tesoriere comunale. L'estinzione anticipata prevista per il prossimo giugno viene infatti finanziata con la somma restituita dalla Cassa DD.PP. nel gennaio scorso.

PATTO DI STABILITÀ

Dalla dichiarazione del dirigente del servizio finanziario rilasciata in data 31/01/2008 risulta che il Comune di Empoli, per l'anno 2007, ha rispettato i vincoli relativi al Patto di stabilità, definiti dall'art. 1, commi 676 e seguenti, della legge 296/2006, evitando la procedura aggravata per l'anno successivo in forza della quale avrebbero dovuto essere adottati provvedimenti di riequilibrio sulla scorta di prescrizioni da emanarsi con apposito DPCM.

Le regole per il triennio 2007/2009 erano stabilite dai commi 676 e seguenti dell'articolo unico della Legge 296/2006. La nuova disciplina riguardava i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti.

Era stato modificato l'impianto in vigore negli anni 2005 e 2006 nel senso che venivano abbandonati i *tetti* di spesa e veniva ripristinato il riferimento ai *saldi* così come avveniva fino all'anno 2004 compreso.

L'obiettivo di miglioramento del saldo era calcolato attraverso l'applicazione di due coefficienti di riduzione:

-tutti i Comuni applicavano alla media della spesa corrente di cassa del triennio 2003/2005 il coefficiente di riduzione di 0,029 per l'anno 2007, di 0,017 per l'anno 2008 e di 0,013 per l'anno 2009;

-oltre al suddetto coefficiente, i soli Comuni che presentavano un deficit di cassa, applicavano, alla media dei saldi di cassa del triennio 2003/2005 un ulteriore coefficiente di riduzione pari a 0,33 per l'anno 2007, a 0,205 per l'anno 2008 e a 0,155 per l'anno 2009.

La somma di questi due valori rappresentava il miglioramento del saldo di cassa e di competenza (base triennio 2003/2005) che ogni singolo ente doveva realizzare nel triennio 2007/2009 . Per determinare il saldo in questione si consideravano le Entrate finali (Titoli I,II,III e IV) e le Spese finali (Titoli I e II) ad eccezione sia delle entrate in conto capitale rimosse nel triennio 2003/2005 derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare e destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti sia delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.

Era stata introdotta una clausola di salvaguardia: nel caso in cui l'obiettivo determinato applicando i coefficienti fosse risultato superiore all'8% della media triennale 2003/2005 delle spese finali al netto della concessione di crediti, il Comune doveva considerare come obiettivo del Patto l'importo corrispondente all'8% della suddetta media triennale.

Il comma 684, per la prima volta nell'ordinamento degli Enti locali, imponeva la redazione del bilancio preventivo iscrivendo, per ciascun anno, poste contabili di competenza in entrata e in uscita tali da consentire il perseguimento dell'obiettivo del patto di stabilità determinato per ciascun anno. Tale prescrizione aveva come conseguenza implicita che la dimostrazione a preventivo del rispetto del patto costituiva condizione di legittimità del suddetto documento contabile.

In caso di mancato rispetto annuale del Patto era confermato l'obbligo della comunicazione al Ministero dell'Interno da parte dell'Organo di revisione.

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno era prevista, con cadenza trimestrale, la trasmissione di un prospetto al M.E.F. entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento. Le informazioni dovevano riguardare sia la gestione di competenza sia quella di cassa.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto, era, inoltre, previsto che entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i Comuni dovevano inviare apposita certificazione sottoscritta dal Rappresentante legale e dal Responsabile del Servizio finanziario.

Dai prospetti predisposti dal Responsabile del servizio finanziario, l'Organo di revisione riscontrava la corretta determinazione degli obiettivi programmatici di competenza e di cassa e la compatibilità con essi delle previsioni di bilancio di ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

La base di calcolo rimane il saldo di cassa fra entrate e spese finali registratosi nel triennio 2003 – 2005 che presenta un dato medio positivo di **€445.656**.

Questo ha come conseguenza che fatto il calcolo triennale con il metodo della competenza mista, il saldo che si ottiene sarà quello da mantenere nel triennio 2008 – 2010 senza alcuna manovra correttiva.

Quindi il saldo programmatico per il Comune di Empoli, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 è di - € **2.211.154** di poco superiore al saldo programmatico di competenza valevole per il 2007 (- € 2.002.242), prima che la legge 127 “liberalizzasse” una parte della spesa di investimento finanziata con l’avanzo di amministrazione.

La finanziaria 2008 impone sempre che il bilancio venga approvato nel rispetto del saldo programmatico calcolato ai fini del patto di stabilità; ma mentre questo lo scorso anno il saldo in termini di competenza emergeva automaticamente dalle previsioni, nel 2008 è obbligatorio allegare una tabella che dia atto del rispetto del saldo costruendo i flussi di cassa per la parte straordinaria del bilancio (infatti, come è noto, il bilancio di previsione è redatto solo in termini di competenza e non anche di cassa).

La situazione di partenza, come già avvenuto quest’anno, verrà fortemente influenzata dalle somme che costituiscono residui passivi in conto spesa di investimento impegnate a fronte di entrate già incassate o il cui incasso è ininfluenza ai fini del patto di stabilità (mutui Cassa DD. PP.); giacché i pagamenti previsti su questi impegni costituiscono la gran parte del plafond dei pagamenti sostenibili in conto investimenti.

ESAME DELLA COMPETENZA

Il quadro sia della entrata di competenza (da pag. 5 a pag. 14 -parte entrata) sia della spesa di competenza (da pag. 15 a pag. 35 -parte spesa) dello schema di bilancio riporta l'andamento analitico e riassuntivo del rendiconto 2006, nonché dell'esercizio 2007 (previsione definitiva) e previsione 2008. Ciò consente di poter valutare le previsioni di entrata e di spesa del 2008 sulla scorta di un trend certo dei due anni che precedono, nonché la veridicità ed attendibilità degli allocamenti. Al riguardo è da dirsi che:

PARTE PRIMA ENTRATA

Gli allocamenti appaiono complessivamente attendibili e comunque tali da poter consentire nel corso dell'esercizio manovre rettificative in occasione della periodica verifica degli equilibri di bilancio.

Inoltre è stata verificata l'iscrizione in bilancio di tutti i tributi obbligatori. Il Comune gestisce direttamente l'I.C.I. e tramite il concessionario, I.C.A. s.r.l., la TOSAP, l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni.

Sui singoli capitoli si rileva quanto segue:

Tit. I – Entrate tributarie

-Compartecipazione IRPEF (Risorsa 22). E' stata stimata in €630.217,00. Rispetto alla previsione 2007, di €630.217,00, non si rilevano variazioni.

-ICI (Risorsa. 5). Il gettito complessivo, previsto in €10.320.000,00, è dato dal seguente sistema di aliquote:

-ordinaria: 6,6 per mille;

-per abitazione principale: 5,2 per mille;

- per alloggi a disposizione o non locati per un anno: 7 per mille;

-per alloggi non locati: 9 per mille;

-per alloggi locati (art. 2, c. 3-4-5, art. 4-5, Legge 431/1998 e accordi territoriali): 2 per mille.

Le detrazioni previste sono le seguenti:

-per abitazione principale: €130,00;

-per disagio economico sociale: €258.

Per effetto della finanziaria sull'I.C.I. agirà una ulteriore detrazione dell'1,33 per mille sulla base imponibile con un limite a 200 euro. Quindi si stima che l'I.C.I. sull'abitazione principale verrà alleggerita di circa 950.000 euro ovvero di 1/5 del gettito. Di ciò si è tenuto conto nella redazione del bilancio 2008, riducendo la posta contabile specifica e aumentando la previsione del contributo statale Tit. II°, cat. 1° per € 842.519,00 al netto delle poste compensative all'interno delle due risorse.

Rispetto all'esercizio 2007 le tariffe dei tributi non subiscono aumenti.

Viene anche previsto un recupero per accertamenti e liquidazioni per €170.000,00 (Risorsa. 5).

-Addizionale comunale IRPEF (Risorsa. 18). Come già detto, per effetto delle ultime Leggi finanziarie, l'attuale aliquota dello 0,3% resta congelata. L'ammontare complessivo della previsione 2008 è pari a €1.630.000,00 e rispetto all'esercizio 2007, il cui ammontare era di €1.420.000,00, è stato incrementato di €210.000,00 sulla base dell'effettivo andamento del provento.

Il Comune dal 2002 ha adottato la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) in luogo della T.A.R.S.U.

Tutto il costo del servizio è coperto con la previsione di gettito della tariffa, il Comune interviene per agevolazioni di carattere sociale con una previsione di €85.000 (iscritte nei trasferimenti della funzione sociale), il costo per gli edifici condotti dal Comune, previsto nei vari servizi, ammonta a complessivi €220.500.

Tit. II – Entrate per trasferimenti:

Cat. 1[^] (dallo Stato), Cat. 2[^] (dalla Regione-correnti), Cat. 3[^] (dalla Regione-funzioni delegate), Cat. 4[^] (da Organismi comunitari e internazionali), Cat. 5[^] (da altri Enti del settore pubblico) per complessivi €8.017.983,00.

Le previsioni relative ai contributi regionali e di altri enti iscritte nelle Cat. 2[^], 3[^] e 5[^] sono conformi alle indicazioni fornite dagli enti medesimi e l'attivazione delle spese che vi si riferiscono è subordinata alla concessione degli stessi contributi. Non sono previsti contributi da organismi comunitari (Cat. 4[^]).

Per i trasferimenti statali (Cat. 1[^]) l'iscrizione in bilancio è stata effettuata sulla base dei criteri desumibili dalla Legge finanziaria 2008 e dalle relative comunicazioni ministeriali. In estrema sintesi è da dire che per un processo in atto da tempo, accelerato dalla riforma del Tit. V della Costituzione e dalla rivendicazione del federalismo fiscale, si registrerà in avvenire un ricorso pressoché esclusivo alla imposizione fiscale locale, con abbandono del sistema dei contributi.

Resta l'incognita dell'esercizio delle funzioni delegate dalle Regioni che sono aumentate nel tempo e sono destinate ad aumentare senza che a tale indirizzo abbia fatto seguito un incremento significativo dei trasferimenti che appaiono invece stazionari.

Titolo III – Entrate extra tributarie

Cat. 1[^] – Proventi da servizi pubblici

Si rileva la buona tenuta complessiva del prelievo rispetto agli esercizi precedenti. Si evidenziano i seguenti aumenti:

-mense scolastiche: aumento da €2,89 a €2,97 a pasto a partire dal mese di settembre;

-trasporto scolastico (a partire da settembre): aumento da €139 a €143 annuali per i bimbi della scuola materna , da €123,50 ad €127 per gli scolari delle scuole elementari

Cat. 2^ – Proventi dei beni dell'ente.

In questa Categoria sono previsti:

- proventi da gestione dei fabbricati per un importo di €524.000,00;
- proventi da gestione attività commerciali per un importo di €120.500,00;
- proventi per concessioni loculi cimiteriali per un importo di €300.000,00;
- proventi da gestione beni demaniali e patrimoni diversi per un importo di €305.450,00;

Servizi a domanda individuale

Di seguito sono elencati i servizi a domanda individuale erogati dal Comune ed il relativo tasso percentuale di copertura dei costi:

-asili nido	22,55%
-asili nido con spese al 50%	45,11%
-mercato ortofrutticolo	1160,44%
-refezione scolastica	50,74 %
-trasporto scolastico	10,53 %
-lampade votive	305,55 %
-uso di locali e spazi adibiti ad iniziative non istituzionali	15,20 %

Complessivamente, il grado medio di copertura dei costi medesimi è pari al 44,37% (oppure al 34,84% se si considera il costo pieno degli asili nido)ed è da ritenersi tendenzialmente soddisfacente. Il collegio sottolinea il modestissimo grado di copertura del servizio di trasporto scolastico ritenendo opportuno un aumento delle tariffe specialmente se posto in relazione con la compartecipazione cui sono chiamati gli utenti per altri servizi di maggiore rilevanza sociale.

Proventi contravvenzionali

Il provento delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada è previsto per il 2008 in €1.500.000,00. L' Organo di revisione constata che questa entrata è destinata per il 66% per le finalità indicate nell'art. 208/4 del Codice della strada, e precisamente:

- Acquisto di beni di consumo €309.500
- Prestazione di servizi €284.750
- Utilizzo beni di terzi €246.500
- Interessi passivi ammortamento prestiti €89.667
- Personale polizia municipale a tempo determinato €61.000

Totale e 991.417

Titoli IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti e Tit. V – Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Al Tit IV sono previste complessivamente entrate per € 15.544.886,00 di cui: € 4.758.000,00 relativi alla Cat.1[^] (entrata da alienazione di beni patrimoniali) di cui €260.000,00 - Risorsa 485 per proventi da alienazioni di beni immobili e diritti reali su beni immobili (PEEP) e €683.000,00 - Risorsa 495 entrata da alienazione di beni immobili e diritti reali su beni immobili – (dismissioni); nessun importo quale contributo nazionale ordinario per investimenti ex art. 41/5 del D. L.vo 504/1992; €916.886,00 quali contributi regionali per opere pubbliche; nessun contributo da altri enti del settore pubblico per la realizzazione di opere pubbliche ed €4.563.000,00 provenienti dal rilascio di permessi a costruire e condono edilizio. Relativamente a queste ultime, la quantificazione dell'entrata per contributi ed oneri di urbanizzazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le pratiche edilizie già rilasciate e della attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2008 nonché sulla scorta dell'andamento degli esercizi pregressi. Le entrate di questo titolo, ad eccezione di €853.000,00 che sono utilizzati per il finanziamento di spese destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio, vanno a finanziare le spese di investimento unitamente a quelle del Tit. V iscritte per €10.433.000,00. Complessivamente il totale

degli investimenti programmati, che trova riscontro nel Tit. II della spesa, di cui si dirà più avanti, è pari a €25.124.886,00 ed è correlato alle seguenti previsioni d'entrata:

Proventi da permessi a costruire (al netto di € 853.000,00 destinati a spese correnti e in particolare alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale)	3.710.000,00
Contributi dallo Stato	417.000,00
Contributi dalla Regione	916.886,00
Contributi di altri enti pubblici	0,00
Contributi da altri soggetti	870.000,00
Proventi alienazioni beni patrimoniali	4.758.000,00
Assunzione mutui	10.433.000,00
Totale (*) €	21.104.886,00

(*) al netto dei movimenti di fondi (cat. 6, tit IV°) pari ad €4.020.000,00

Relativamente alla previsione dei contraendi mutui (€ 10.433.000,00), l'importo annuale degli ammortamenti relativi, pari a €10.433.000,00, è superiore all'ammontare delle estinzioni naturali ed anticipate dei mutui che si verificheranno nell'esercizio 2008, pari a €2.642.830,00, in guisa che l'indebitamento complessivo dell'Ente subirà un incremento pari a €7.790.170,00.

La capacità di indebitamento dell'Ente è attualmente di € 4.628.039,00 (15,00% delle entrate correnti del 2006, pari a € 30.853.598,00). Considerando che gli interessi passivi per mutui in ammortamento ammontano a €1.746.010,00, pari al 5,65 % delle citate entrate del 2006, residuano €2.882.029,00.

Conseguentemente, l'importo mutuabile per ipotetici mutui di durata ventennale al tasso fisso del 4 % è pari a €72.050.725,00 (2.882.029,00/0,04).

L'organo di revisione, nell'eventualità che venissero poste in essere convenzioni con i privati in base alle quali fosse prevista la compensazione tra oneri di urbanizzazione e opere realizzate direttamente, richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di definire in modo chiaro e preciso i termini di devoluzione delle opere stesse una volta completate, nonché, ai fini della trasparenza del bilancio e della corretta movimentazione delle partite dello stato patrimoniale, sulla necessità, una volta definite queste convenzioni, di rilevare nel conto del patrimonio, tra i conferimenti, i proventi da concessione edilizia e, tra le immobilizzazioni, i beni acquisiti a scomputo degli stessi. Si sottolinea che eventuali cessioni dei suddetti beni sono esenti da imposta sul valore aggiunto. Si ricorda l'obbligo gravante sull'ufficio tecnico comunale di trasmettere alla Sezione Regionale della Corte dei Conti il provvedimento con il quale il titolare del permesso a costruire viene autorizzato

all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria in luogo del versamento del contributo relativo. Per effetto dell'art. 32 del D. Lgs. 163/2006, tale operazione di permuta dell'obbligazione è subordinata all'esecuzione di interventi per opere di urbanizzazione primaria con esclusione di opere di urbanizzazione secondaria nonché al possesso della qualificazione professionale. Tale facoltà derogatoria è esercitabile per interventi sotto la soglia comunitaria.

Rileva, altresì, l'innovazione disposta dal D. L.vo 113/2007, che ha integrato l'art. 32/1-lettera g) e l'art. 122/8 del "Codice degli appalti" ex D. L.vo 163/2006, che obbliga all'invio degli atti di compensazione alla Corte dei Conti.

PARTE SECONDA SPESA

Analoghe considerazioni a quelle svolte per le entrate correnti valgono per il complesso degli stanziamenti delle spese correnti, che non appaiono sottostimati rispetto alle esigenze dell'Ente e comunque tali da poter sopperire agli inevitabili sfasamenti che la gestione comporta. Gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono stati previsti analiticamente nei singoli capitoli di imputazione, così come risulta da apposito prospetto del personale fornito a questo Collegio.

In ordine agli specifici titoli, si rileva:

Titolo I – Spese correnti

La struttura delle spese si articola in quattro livelli (Titolo – Funzione – Servizio – Intervento).

Sulla base del rendiconto 2006, delle previsioni definitive 2007, delle previsioni 2008 e degli allegati esplicativi è stata verificata la congruità delle previsioni di spesa. Il totale complessivo delle spese correnti è pari a €30.615.750,00 ed è anche riportato suddiviso per interventi, con riferimento alle varie funzioni e servizi che compongono il bilancio, così come risulta dal riepilogo generale.

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente ha introdotto l'indicatore della situazione economica per le prestazioni agevolate in campo sociale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 109/1998 e successivi regolamenti.

La spesa per il personale, assommante ad €9.724.950,00, si riferisce:

a) quanto a € 8.409.850 alla spesa per n. 251 unità di personale assunto, o che si prevede di assumere a tempo indeterminato, così suddivise:

-Dirigenti n. 5

-Categoria D: n. 61 ;

-Categoria C: n. 105;

-Categoria B: n 80;

b) quanto a €1.100.000, alla spesa per il personale assunto a tempo determinato (n. 32 di cui n. 3 dirigenti);

c) quanto a €86.000, alla spesa per il Segretario comunale;

d) quanto a €129.100, alla spesa per collaborazioni (n. 5);

In relazione a quanto sopra, si deduce che la spesa in questione, mediamente:

-è pari a €33.506 per ciascun dipendente di ruolo;

- è pari a €34.375 per ciascun dipendente a tempo determinato;

-è pari a €207,55 per ciascun abitante (46.854 abitanti al 31/12/2007).

L'Ente ha proceduto a rideterminare la dotazione organica, in esecuzione del DPCM 15/2/2006. L'attuale dotazione è stata approvata con l'atto esecutivo della Giunta Comunale n. 128 del 03/08/2007.

Le spese per interessi passivi iscritte in bilancio appaiono conformi al prospetto relativo ai mutui tuttora in ammortamento.

L'Organo di revisione rileva che nel bilancio di previsione 2008 non è stato iscritto alcun importo a titolo di ammortamento finanziario dei beni ex art. 167/1 TUEL.

Anticipazioni di Tesoreria

Per l'anno 2008 l'Ente non prevede di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria.

Fondo Svalutazione Crediti

L'Organo di revisione rileva che nel bilancio di previsione 2008 non è stato previsto alcun importo quale Fondo svalutazione crediti.

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario, pari a €303.224,00, rientra nei limiti di legge ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità e corrisponde al 0,9% del totale delle spese correnti.

Titolo II – Spese in conto capitale

Come già detto, l'ammontare degli investimenti complessivi è di € 25.124.886,00 di cui € 4.020.000,00 corrispondenti a movimenti di fondi. I singoli investimenti sono descritti e collocati nelle pertinenti funzioni e servizi del bilancio.

In relazione agli investimenti previsti per opere pubbliche si osserva che:

- lo Schema di programma è stato adottato con atto della Giunta Comunale n. 151 in data 15/10/2007, è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 13/11/2007 ed è parzialmente conforme al D.M. 9/6/2005.
 - a) Difetta l'indicazione delle priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128/3 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni;
 - b) Esiste la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
 - c) Gli accantonamenti per accordi bonari ammontano ad €350.500 e sono conservati nei residui passivi
 - d) Difetta l'esecuzione dei lavori urgenti;
 - e) L'esecuzione di indagini, studi ed aggiornamento programma per € 140.000 di cui € 133.000 sono conservati nei residui passivi

- per gli interventi contenuti nell'elenco annuale, ad eccezione degli interventi di manutenzione, occorre provvedere all'approvazione degli studi di fattibilità ovvero dei progetti preliminari (rispettivamente per le opere inferiori ovvero superiori a €1.000.000,00) entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- gli importi inclusi nello Schema trovano riferimento sia nel bilancio di previsione annuale sia in quello pluriennale.

Sono presenti opere da realizzare con l'apporto di capitale privato (project financing).

Il programma, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.

VERIFICA DELLE PREVISIONI PLURIENNALI (BILANCIO PLURIENNALE)

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità all'art. 171 del TUEL e secondo lo schema approvato col D.P.R. 194/96.

Il documento è articolato in programmi e servizi ed analizzato per interventi.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono tenendo conto dell'evoluzione della spesa.

Le risultanze sono indicate nell'apposito documento e sono sviluppate in coerenza con lo schema di bilancio annuale.

Per meglio dire, dallo schema ragionato del bilancio pluriennale nasce il bilancio annuale in ragione che questo altro non è che la previsione aggiornata annualmente del primo. Ciò postula un quadro politico istituzionale definito (come ormai avviene a far tempo dalla legge 8/6/1990, n. 142) e un quadro economico di certezze che, invece, manca e che si riflette nell'ormai normale rinvio della scadenza di adozione del bilancio (31/12) e che non consente l'esercizio di una ragionata proiezione pluriennale.

L'equilibrio corrente di cui all'art. 162/6 del TUEL sussiste per tutte le annualità di riferimento.

In merito alla distinzione delle spese correnti tra spese consolidate e spese di sviluppo, si osserva che la previsione d'indebitamento, pari a € 19.708.000 (€ 14.158.260 al netto delle quote di rimborso capitale) complessivamente nel triennio, appare adeguata alla capacità del bilancio corrente nel sopportarne gli oneri di ammortamento relativi.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

La relazione previsionale e programmatica approvata dalla Giunta è stata redatta in base ai nuovi schemi approvati con il D.P.R. n. 326/1998 ed in conformità a quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

Contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi, nei limiti della precarietà di un quadro economico complessivo.

La sua redazione ha seguito le seguenti tre fasi:

1. ricognizione dei dati fisici ed illustrazione delle caratteristiche generali;
2. valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate;
3. esposizione dei programmi di spesa

In particolare per l'entrata la relazione comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento, evidenziando l'andamento storico delle stesse ed i relativi vincoli.

Relativamente a tale documento va apprezzato lo sforzo di individuare dei programmi e degli obiettivi in termini contabili consegnandone la realizzazione alla individuazione dei soggetti responsabili delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, tempi di realizzazione e record intermedi, rinviando il loro dettaglio al PEG successivo e con il quale si cercherà anche di individuare coefficienti di valutazione.

La parte spesa della relazione è redatta per programmi e distingue la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento. Comprende i programmi indicati nel bilancio annuale, ne specifica le finalità e definisce le risorse umane, strumentali a ciascuno di essi destinate.

Le scelte che costituiscono il presupposto del programma sono motivate e sono supportate da analisi, valutazioni e previsioni.

Il contenuto della relazione revisionale e programmatica si ritiene idoneo.

PATTO DI STABILITA'

Le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica “per gli anni 2007-2010”, mentre obiettivo principale della manovra è la riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni “2007, 2008, 2009 e 2010”.

La Legge finanziaria per il 2008 (Legge 244/2007, art. 1/379) prevede integrazioni e modifiche ai commi 676-693 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), per cui in seguito i commi richiamati sono sempre da intendersi quelli di tale Legge. Anche per l’anno 2010 la quantificazione della manovra è calcolata sul triennio 2003-2005, a cui si applicano i coefficienti previsti per l’anno 2009 (comma 678-bis).

Con il comma 679-bis si prevede che il concorso alla manovra di Province e Comuni per gli anni 2008-2010 “è pari a zero”, se la media triennale (2003-2005) del saldo di cassa di cui al comma 680 (entrate finali e spese finali, entrambi correnti ed in conto capitale) è positiva, per cui gli obiettivi programmatici previsti “sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista” (somma algebrica della differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente e differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale al netto delle entrate per riscossione di crediti e spese per concessione di crediti).

Con il comma 681, completamente sostituito, si prevede che, per rispettare gli obiettivi del Patto di stabilità gli Enti devono conseguire, soltanto per l’esercizio 2007, un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, mentre per il triennio 2008-2010 il saldo finanziario dovrebbe essere “di sola competenza mista (...) pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lett. c), ovvero dei commi 679 e 679-bis”. Per il solo 2008, gli Enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa, potranno conseguire l’obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista (nuovo metodo) o, alternativamente, in termini di cassa e competenza (vecchio metodo).

In presenza di un valore medio delle entrate in conto capitale (comma 681-bis) per dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinato nel triennio ad estinzione anticipata di prestiti, superiore al 15% della media delle entrate finali, al netto della riscossione di crediti, “gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l’ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15% e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679”, se la differenza è positiva. In caso contrario (differenza

pari a zero o negativa) gli obiettivi programmatici sono “pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista”.

Con una variazione al primo periodo del comma 683, si prevede che il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 siano calcolati, rispettivamente:

- per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza e per quella di cassa;
- per il triennio 2008-2010, per la sola gestione di competenza mista.

E' stato completamente sostituito il comma 684 relativo al bilancio di previsione, la cui nuova versione dispone che dal 2008 le previsioni di entrata e di uscita della competenza di parte corrente siano iscritte in bilancio in modo tale che, insieme alle previsioni dei flussi di cassa delle entrate e delle spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, “sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto”.

Un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati dovrà essere allegato al bilancio di previsione 2008.

I maggiori oneri di personale per rinnovi contrattuali sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità (Legge 244/2007, art.3/137).

Anche il comma 685 è stato novellato. Per il monitoraggio del Patto, gli Enti ad esso soggetti devono trasmettere trimestralmente alla Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sito internet www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione di competenza e quella di cassa, utilizzando un prospetto e con le modalità definite successivamente con un Decreto ministeriale.

Lo stesso Decreto definisce il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis, la cui mancata trasmissione “costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno”.

E' assoggettato, inoltre, alle regole del Patto l'Ente che non comunichi la propria situazione di commissariamento.

E' previsto (comma 685bis) un nuovo sistema di acquisizione dei dati sulla competenza finanziaria dei bilanci da affiancare al SIOPE. Un apposito Decreto interministeriale stabilirà “contenuti e modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica”.

La mancata trasmissione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, della certificazione sulla verifica del rispetto degli obiettivi del Patto, “costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno”.

Si prevedono misure di contenimento dei prelievi dai conti della Tesoreria statale per quegli Enti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'UE.

Dal prospetto predisposto dalla ragioneria comunale, che qui si riporta, emerge il rispetto preventivo del patto di stabilità per l'esercizio 2008, calcolato secondo i criteri precedentemente descritti.

Uguali considerazioni emergono per gli esercizi 2009 – 2010 come risulta dalla Relazione previsionale e programmatica (sezione 3° paragrafo 3.2) allegata al bilancio di previsione.

PATTO DI STABILITA' 2008 - CALCOLI PREVISIONALI

Entrate finali	Previsioni 2008	saldo obiettivo
Tit. I accertamenti	14.457.217,00	
Tit. II accertamenti	8.017.983,00	
Tit. III accertamenti	9.930.380,00	
Tit. IV incassi	16.750.000,00	
a dedurre		
t. IV cat 6a	4.020.000,00	
entrate totali	53.175.580,00	
Spese finali		
Tit. I impegni	30.615.750,00	
Tit. II pagamenti	20.700.000,00	
a dedurre		
Spese in c. cap. cofinanziate dalla U.E.		
t. II int. 10	4.020.000,00	
uscite totali	55.335.750,00	
Saldo <i>patto stabilità</i>: E(I+II+III+IV) - S(I+II)	- 2.160.170,00	
		- 2.211.154,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Il piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del TUEL assegna ai Responsabili dei servizi una quota parte del bilancio, considera in modo organico e complessivo le risorse finanziarie destinate ad essere utilizzate dal settore nel corso della gestione e comprende anche quelle relative al costo delle risorse umane e strumentali.

Il piano esecutivo di gestione entra nel dettaglio degli obiettivi posti dalla relazione previsionale e programmatica, deve descrivere lo stato dei singoli servizi, le rispettive necessità di consolidamento o di sviluppo, dare conto del quadro complessivo delle risorse disponibili e della capacità di ricorso al mercato finanziario, indicare la destinazione delle risorse per obiettivi, programmi, servizi e progetti, nonché porre in evidenza le spese correnti indotte dagli investimenti previsti nel periodo considerato.

Andranno specificati l'area di intervento ed i livelli qualitativi e quantitativi che ci si propone di raggiungere. Può essere utile predisporre un'apposita scheda per ciascun intervento che illustri:

- l'intervento programmato;
- le finalità dell'intervento;
- le modalità di attuazione;
- gli obiettivi operativi perseguiti;
- i risultati che costituiscono l'obiettivo del programma precisando in particolare il numero di utenti attuali del servizio, il numero di utenti potenziali complessivo ed il numero di utenti nuovi cui il servizio verrà esteso.

Col piano esecutivo di gestione si chiede agli Amministratori un ulteriore impegno per superare la fase puramente descrittiva ed elencativa della relazione e per individuare gli obiettivi e le finalità della propria azione.

In particolare:

- a) coinvolgere e responsabilizzare la struttura già nella fase di elaborazione del PEG, definendo le varie competenze nell'osservanza del principio della separazione tra organi politici ed amministrativi;

- b) formulare in modo sempre più chiaro, trasparente e facilmente leggibile le scelte e gli obiettivi;
- c) stabilire i tempi e le modalità delle verifiche periodiche della gestione.

CONTABILITA' ECONOMICA

Tutti i Comuni, tranne quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, sono tenuti ad elaborare a fine esercizio il conto economico con evidenza dei componenti positivi e negativi dell'attività secondo criteri di competenza economica.

Al conto economico viene accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico.

Tale conto economico è redatto in forma scalare con classificazione delle voci per natura e con la rilevazione dei risultati parziali della gestione operativa e del risultato economico finale. Come noto, per quanto riguarda il risultato economico non vi sono conseguenze amministrativo-contabili avendo il medesimo funzione informativa e di supporto sia all'analisi di efficienza che al controllo di gestione.

VERIFICA PARAMETRI DI DEFICITARIETA' SULLA BASE DEL RENDICONTO 2006 (D.M. 10/06/2003, N. 217)

1. Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5% delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso delle anticipazioni di cassa; NO

2. Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi all'ICI ed ai trasferimenti erariali, superiori al 21% delle entrate correnti, desumibili dai Titoli I, II e III; NO

3. Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti superiori al 27% delle spese di cui al titolo I della spesa; SI

4. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge; NO

5. Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento; NO

6. Volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai Titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III inferiore al 27% per i Comuni sino a 2.999 abitanti, inferiore al 35% per i Comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, inferiore al 35% per i Comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 32% per i Comuni con oltre 250.000 abitanti; NO

7. Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della Regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal Titolo I, superiore al 48% per i Comuni sino a 2.999 abitanti, superiore al 46% per i Comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, superiore al 41% per i Comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, superiore al 44% per i Comuni con oltre 250.000 abitanti; NO

8. Importo complessivo degli interessi passivi su mutui superiore al 12% delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III; NO

Essendo eccedente un parametro su otto, il Comune non è da considerarsi strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL. Per essere considerato tale almeno la metà dei parametri *de quo* avrebbe dovuto presentare valori deficitari.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione in relazione alla situazione contabile riscontrata:

1) invita l'Amministrazione comunale a tenere conto che vengono previste nel bilancio di previsione 2008 le seguenti entrate correnti di natura *una tantum*:

a) ICI attività di controllo (comprese le relative sanzioni)	€ 170.000
b) Contributo regionale per servizi svolti in modo associato	€
c) Utili netti da _____ S.p.A.	€

Totale	€ 170.000

a fronte delle quali solo l'84%, pari a € 143.000, è destinato a spese di eguale natura (oneri straordinari della gestione corrente). Il restante importo di €27.000, invece, concorre a costruire gli equilibri di parte corrente, stabiliti dall'art. 162/6 del TUEL, unitamente alle altre componenti ordinarie dei primi tre titoli di bilancio.

Dei 170.000,00€ meno di 1/5 è relativo agli equilibri di bilancio per l'esercizio 2008 e la rimanente somma di difficile quantificazione è relativa al rimborso duplicazioni quote indebite ed inesigibili di gestione corrente.

2) Ritiene fondamentale, per una corretta politica di autofinanziamento degli investimenti:

destinare interamente alle spese in conto capitale i proventi derivanti dai permessi di costruzione anziché impiegarli, seppure parzialmente, per conseguire gli equilibri di parte corrente, così come accade per il presente esercizio finanziario;

iscrivere in bilancio le quote degli ammortamenti finanziari dei beni patrimoniali per poter disporre delle risorse necessarie per il riacquisto dei beni strumentali da sostituire.

3) Suggestisce di istituire il Fondo svalutazione crediti in modo da fronteggiare eventuali situazioni di inesigibilità sulle entrate correnti.

4) Invita l'Amministrazione Comunale a dare esecuzione al dettato dell'art. 3, comma 28, della Legge 244/2007 relativamente alla verifica dell'opportunità del mantenimento delle Partecipazioni comunali, secondo i dettami ed i criteri di giustificazione dell'antecedente comma 27.

5) Stanti le dimensioni economico-finanziarie assunte dalle Società partecipate dal Comune, rappresenta al Consiglio Comunale, quale Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, l'esigenza di attivare idonee metodologie di controllo sulle gestioni di tali Società in quanto da eventuali risultati economici non positivi possono derivare significative turbative agli equilibri di bilancio del Comune. Tale esigenza appare ancor più rafforzata se si considera che per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di tali Società, finalizzate ripiano di eventuali perdite d'esercizio, la vigente normativa non consente più di ricorrere all'indebitamento (cfr. art. 3/19 della Legge 350/2003).

6) Ricorda che, ove la norma non trovi slittamento nella applicazione, l'obbligo gravante sugli Enti locali ai sensi dell'art. 2, comma 28, della Legge 244/2007 in ordine alla riduzione delle partecipazioni ad un'unica forma associativa: Convenzione o Consorzio (Unione di comuni).

7) Ricorda l'obbligo di adottare, ai sensi dell'art. 2, comma 594, piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

– delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

– delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

– dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali

8) Prende atto che non viene applicato l'avanzo di amministrazione presunto ma da calcoli della Ragioneria comunale emerge che l'esercizio 2007 non chiude in disavanzo.

CONCLUSIONI

Tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni sopra specificate;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Responsabile del Servizio finanziario e delle variazioni rispetto all'anno precedente;

Visto l'art. 239 del TUEL;

L'Organo di revisione

rileva la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ed esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2008 e sui documenti ad essa allegati.

Empoli, 19 febbraio 2008

L'Organo di Revisione

f. to Dott. Paolo Salvi

f. to Dott. Carlo Sarra

Rag. Alessandro Nacci

(assente)